



CONFINDUSTRIA

**Rassegna giurisprudenza
n. 10/2022**



Sommario

- 1. Il TAR della Puglia blocca l'opera sul nodo ferroviario di Bari.....2**
- 2. Alla Corte costituzionale la compatibilità della normativa interna sulla cosiddetta sugar tax.....9**
- 3. La Corte costituzionale ribadisce la legittimità dell'obbligo vaccinale.....19**

1. Il TAR della Puglia blocca l'opera sul nodo ferroviario di Bari

Con la [sentenza n. 1576 del 2022](#), il TAR Puglia ha annullato l'autorizzazione della Regione per la realizzazione del progetto della nuova rete ferroviaria a sud di Bari: un'opera da 406 milioni di euro, di cui oltre la metà (205) provenienti dal PNRR. Il TAR ha accolto il ricorso avanzato da comitati ambientalisti, privati cittadini e dal comune di Noicattaro, stabilendo che nell'autorizzazione data dalla Regione, in deroga al Piano paesaggistico territoriale, non è stata evidenziata l'inesistenza di alternative progettuali. L'infrastruttura, prevista fin dal 2001, prevede lo spostamento del traffico ferroviario dal litorale all'entroterra, attraverso il raddoppio dei binari per 10 chilometri e la variante di un tratto della strada statale 16. La variante del nodo ferroviario consentirà l'innalzamento della velocità dei treni a 200 km/h, permettendo l'inserimento della rete nel programma europeo TEN-T (Trans European Transport Network), che punta a creare uno spazio unico europeo dei trasporti. Lo scorso luglio il TAR Puglia aveva già sospeso in via cautelare la predetta autorizzazione. L'ordinanza era poi stata annullata, a settembre, dal Consiglio di Stato, consentendo la ripresa dei lavori. Il problema sollevato dai ricorrenti, e condiviso dal TAR, non sarebbe soltanto la mancata valutazione di un tracciato alternativo, ma anche la violazione della normativa sulla tutela paesaggistica. Il TAR Puglia si spinge a dare attuazione alla legge costituzionale n. 1 del 2022, che ha introdotto la tutela dell'ambiente in Costituzione. Per i giudici amministrativi, infatti, la regione Puglia *“dovrà in ogni caso selezionare il progetto idoneo meno impattante da un punto di vista ambientale e paesaggistico, anche alla luce della rilevanza costituzionale attribuita espressamente al bene ambiente dalla novella costituzionale degli articoli 9 e 41 della Costituzione”*.

Come si è arrivati alla sentenza del TAR Puglia

Senza qui ricostruire il percorso giurisdizionale che ha portato alla decisione in Rassegna, basti dire come si tratta del “seguito” della vicenda che - nel mese di luglio - era già stata decisa dal Consiglio di Stato all'esito di un'ulteriore decisione del TAR Puglia che aveva bloccato i lavori del nodo ferroviario di Bari.

In particolare, Il TAR Puglia, con ordinanza n. 295 del 2022, aveva “bocciato” la prima infrastruttura pugliese finanziata dal PNRR, sospendendo l'efficacia dei provvedimenti e ordinando contestualmente alla Regione di riesaminare il progetto per individuare quello *“idoneo meno impattante da un punto di vista ambientale e paesaggistico”*. Nel merito, stando all'ordinanza del TAR, l'assenza di alternative localizzative e/o progettuali non sarebbe stata adeguatamente motivata dai pareri tecnici.

Il Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 3601 del 2022, era intervenuto sulla questione. In particolare, aveva stabilito che l'individuazione del tracciato di un'opera pubblica, tanto più se strategica, rientra in una discrezionalità assai ampia dell'Amministrazione, sindacabile in

sede giurisdizionale solo per macroscopica illogicità. Quando si tratta di intervenire su un'opera che già esiste e, nello specifico, di provvedere al completamento di lavori già avanzati, l'esistenza di alternative progettuali o di localizzazione ad un'infrastruttura strategica va vista in relazione al caso concreto: pertanto, le alternative possibili non sono libere, ma, di contro, limitate dall'esistente.

Il TAR, con la sentenza in commento, torna dopo qualche mese a esprimersi sulla questione del nodo ferroviario di Bari. Essa origina da un ricorso di un'associazione ambientalista, per l'annullamento della delibera della Giunta Regionale del 15 febbraio 2022 sull'infrastruttura strategica relativa al Nodo di Bari Sud e di una serie di pareri allegati alla delibera, con lo scopo di accertare se i ricorrenti hanno diritto a ottenere una nuova istruttoria in merito alla verifica e approvazione del progetto denominato "Variante 3SF", nonché per il risarcimento dei danni in considerazione dell'adozione dei provvedimenti impugnati.

Una serie di persone sono infatti comproprietarie di suoli censiti al catasto terreni in Lama San Giorgio nel Comune di Triggiano. Le opere riguardano la realizzazione della variante di tracciato della rete ferroviaria lungo la linea Bari-Lecce nella tratta compresa tra Bari Centrale e Bari Torre a Mare, per uno sviluppo di 10,130 km e fanno parte di un più vasto complesso progettuale relativo all'evoluzione del nodo ferroviario di Bari.

Tali opere incidono sulla proprietà delle persone che hanno fatto ricorso.

La decisione del TAR Puglia

Il TAR Puglia ritiene che la domanda impugnatoria debba essere accolta, in quanto fondata.

Nel merito, osserva che è meritevole di positivo apprezzamento la censura dell'atto introduttivo con cui si contesta l'omessa indizione di una conferenza di servizi che avrebbe dovuto precedere l'adozione della nuova autorizzazione paesaggistica.

Sul punto, la difesa di RFI sostiene che la procedura amministrativa è quella semplificata ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 31/2017 e, quindi, non trova applicazione l'art. 147 d. lgs. n. 42/2004 (in tema di "Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali") sulla necessità della indizione della conferenza di servizi (cfr. comma 1 del citato art. 147 d. lgs. n. 42/2004, in base al quale qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi).

Secondo la prospettazione di RFI troverebbe, viceversa, applicazione l'art. 146, comma 9 d. lgs. n. 42/2004, con la conseguenza che non sarebbe stata comunque necessaria nel caso di specie l'indizione della conferenza di servizi.

Sul punto, il TAR osserva che la disposizione invocata da RFI fa riferimento alla delega data al Governo per l'emanazione di un regolamento in cui sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità.

Tuttavia, secondo il TAR, non è certamente questo il caso, non venendo in rilievo un intervento di lieve entità, pur se va evidenziato che il regolamento contiene la previsione secondo cui sono assoggettate a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche *scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti*, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute.

Secondo il TAR, nel caso in rassegna non può trovare applicazione tale disposizione, poiché *l'autorizzazione precedente* (risalente al 2014 e avente durata di 5 anni) *era scaduta da ben più di un anno*.

Peraltro, in ogni caso, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa di RFI, il carattere semplificato della procedura autorizzatoria comunque non esclude affatto che la stessa debba essere preceduta da una conferenza di servizi, non essendo ciò espressamente precluso dalla disposizione in esame.

In conclusione, il TAR ritiene che si sarebbe dovuto applicare l'art. 147 d. lgs. n. 42/2004 in forza del quale, come ricordato poc'anzi, qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi. Ne discende - secondo il TAR - la fondatezza della doglianza per violazione del menzionato art. 147 d. lgs. n. 42/2004, relativo alla necessità dell'indizione della conferenza di servizi, tenuto conto che sempre la Regione ammette che nel caso di specie vengono in rilievo il rilascio di una nuova autorizzazione paesaggistica e un nuovo e autonomo procedimento amministrativo, che conseguentemente doveva seguire tutti gli *step* procedurali per lo stesso contemplati dalla legge.

Il TAR richiama, infine, quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, a proposito del limite dei cinque anni di durata della autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146, comma 4 d. lgs. n. 42/2004. La ragione legislativa del limite dei cinque anni è nell'esigenza di consentire all'autorità preposta la verifica paesaggistica, nel caso in cui l'interessato non abbia ancora concluso le opere progettate in quell'arco temporale, nel quale potrebbero essersi verificate sopravvenienze tali da giustificare una diversa valutazione paesaggistica.

L'amministrazione, in sede di valutazione della richiesta, deve quindi effettuare una nuova valutazione sulla compatibilità dell'opera non ancora ultimata, quale permanente tutela degli interessi coinvolti e nella sua funzione immanente.

Traslando tali coordinate ermeneutiche al caso in rassegna è evidente che l'autorizzazione del 2022 si configura come una nuova autorizzazione rispetto a quella del 2014 (ormai priva di efficacia sin dal 2019) e che la nuova autorizzazione doveva essere adottata alla luce di un quadro normativo notevolmente modificato rispetto a quello vigente all'epoca della precedente autorizzazione.

Il TAR accoglie anche la parte di ricorso relativa all'omessa valutazione, da parte della Giunta regionale, delle alternative localizzative e/o progettuali che giustificano

l'autorizzazione in deroga. Come evidenziato nell'ordinanza cautelare del TAR n. 295/2022, il provvedimento regionale è stato espressamente adottato ai sensi dell'art. 95 delle NTA del PPTR in forza del quale le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni per i beni paesaggistici, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che tali opere non abbiano alternative localizzative e/o progettuali.

Infatti, la Giunta regionale, con il provvedimento, aveva deliberato di rilasciare, per l'Infrastruttura strategica, il rinnovo dell'Autorizzazione Paesaggistica.

Il parere tecnico motiva in ordine all'assenza di "alternative localizzative e/o progettuali": con riferimento all'esistenza di alternative localizzative e/o progettuali si afferma che il progetto definitivo oggetto di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica è parte di un più vasto complesso progettuale relativo all'evoluzione del Nodo ferroviario di Bari.

La progettazione dell'opera costituisce il punto di arrivo di un lungo percorso di confronto con gli enti istituzionali competenti che ha portato alla definizione di un sistema di possibili alternative e all'approvazione dapprima di un Progetto Preliminare e infine del Progetto Definitivo. Quest'ultimo progetto ha visto l'introduzione di alcune varianti, sottoposte all'*iter* di approvazione e introdotte al fine di ottemperare alle prescrizioni formulate dal CIPE in sede di approvazione del progetto definitivo.

Nel parere tecnico si riteneva, quindi, che le opere non sarebbero state altrimenti localizzabili.

Il TAR osserva tuttavia che *il parere tecnico non motiva dettagliatamente in ordine a specifiche "alternative localizzative e/o progettuali"*; alternative (in particolare la variante originaria denominata 3SF) che invece sono emerse nel corso del (lungo) procedimento amministrativo. Pertanto, *l'Amministrazione resistente dovrà in ogni caso selezionare il - e specificamente motivare sul - punto in ordine al progetto idoneo meno impattante da un punto di vista ambientale e paesaggistico, anche alla luce della rilevanza costituzionale attribuita espressamente al bene ambiente dalla novella costituzionale degli artt. 9 e 41 Cost. (cfr. legge costituzionale n. 1/2022).*

Il TAR ritiene, in particolare, che l'alternativa prospettata sia ancora "attuale" (a differenza di quanto aveva ritenuto il Consiglio di Stato). Peraltro, rileva che il concetto di "attualità" della alternativa non è espressamente menzionato dalla normativa, che invece contempla puramente e semplicemente le opere pubbliche o di pubblica utilità in deroga alle prescrizioni paesaggistiche subordinatamente al ricorrere di due condizioni.

In ogni caso, anche laddove si ritenga il concetto di "attualità" dell'alternativa implicito nella condizione prevista dalla normativa, lo stesso dovrebbe essere più agevolmente riferibile all'alternativa "progettuale" piuttosto che a quella "localizzativa", *"poiché un'alternativa localizzativa, anche se immaginata in tempi ormai lontani, potrebbe ciò nondimeno essere fattibile da un punto di vista tecnico, economico, paesaggistico e ambientale, ed è su questo*

specifico profilo che avrebbe dovuto motivare l'Amministrazione competente, valutazione che nel caso di specie è stata totalmente omessa”.

Ma in ogni caso il TAR ritiene che non spetti all'Autorità giudiziaria formulare un giudizio (in quanto chiaramente espressione di discrezionalità tecnica) di attualità e/o fattibilità (qualunque esso sia) di un'alternativa localizzativa ovvero anche progettuale, poiché si tratta di una valutazione di merito chiaramente riservata alla pubblica amministrazione, valutazione che in questo caso è completamente mancata.

Ne consegue che, laddove il Giudice amministrativo dovesse procedere a una valutazione in termini di “attualità” o non “attualità”, “fattibilità” o non “fattibilità” in ordine alla variante, porrebbe in essere una valutazione che gli è espressamente preclusa in forza dell'art. 34, comma 2 cod. proc. amm. (secondo cui “in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”) e del principio costituzionale di separazione dei poteri.

È, infatti, evidente che *“in ordine alla variante, non essendovi traccia di qualsivoglia valutazione da parte della Regione nel parere allegato, si è in presenza di un “potere amministrativo non ancora esercitato. Solo laddove detta valutazione tecnica venga posta in essere dall'Amministrazione regionale la stessa sarebbe eventualmente sindacabile dal Giudice amministrativo”*, laddove ulteriormente contestata in sede giurisdizionale dai ricorrenti nei limiti tracciati dalla sentenza del Consiglio di Stato e, cioè, nei limiti della macroscopica illogicità; tuttavia, a fronte di una valutazione sulle alternative localizzative e/o progettuali totalmente mancante non è possibile tacciare la delibera regionale impugnata di manifesta illogicità, poiché evidentemente una motivazione totalmente mancante sul punto in contestazione per definizione non può essere considerata illogica.

In conclusione, *“l'Amministrazione regionale procedente dovrebbe motivare in ordine all'assenza di alternative localizzative e/o progettuali, non già facendo genericamente riferimento all'esistenza di un “lungo percorso di confronto” rispetto al quale non sarebbe più possibile tornare indietro, bensì indicando specificamente per quale ragione di tipo tecnico, economico o di altro genere la cosiddetta variante non è più in concreto praticabile.”*.

Per tali ragioni, il TAR Puglia accoglie il ricorso.

Considerazioni

A quanto risulta, la Regione Puglia procederà all'impugnazione della sentenza, che mette a rischio la realizzazione di un'opera importante e, peraltro, finanziata in parte con risorse del PNRR. Secondo l'Avvocatura regionale, il TAR si è dichiaratamente discostato dalle indicazioni del Consiglio di Stato in sede cautelare e ha tutelato l'interesse dei proprietari a sacrificio dell'interesse pubblico alla celere realizzazione di un'opera strategica che le comunità locali attendono da tempo.

L'accoglimento del ricorso ha l'effetto di bloccare i lavori in relazione alla parte dell'opera ferroviaria che interferisce con la proprietà privata, comportando, nei fatti, una dannosa interruzione dei lavori di realizzazione dell'intero intervento e una regressione del procedimento di quasi dieci anni, che riporta le lancette dell'orologio alla fase della progettazione preliminare, se non addirittura alla fase dello studio di fattibilità, in cui gli Enti preposti avevano già analizzato le varie opzioni e verificato la mancanza di soluzioni alternative al tracciato prescelto, anche da un punto di vista ambientale e paesaggistico.

Insomma, il TAR ha cancellato le successive e laboriose fasi procedurali, ormai concluse, che hanno condotto all'esecuzione dei lavori in corso, determinando la concreta inattuabilità di qualunque altra alternativa progettuale.

Tutto sarà nelle mani del Consiglio di Stato, come già accaduto la scorsa estate, quando lo stesso ha accolto le ragioni di RFI e della Regione, disponendo la ripresa dei lavori dopo la prima sospensione dell'autorizzazione in via cautelare da parte del TAR.

Vi è poi la questione riguardante l'interpretazione della riforma degli artt. 9 e 41 Cost.

Solo poche settimane orsono, nella [sentenza n. 8167 del 2022](#), il Consiglio di Stato aveva offerto interessanti spunti di riflessione sull'impatto che il riformato art. 41 della Costituzione può produrre sul controllo giudiziale delle scelte pubbliche. La decisione - presa in esame anche nel n. 9 del 2022 di questa Rassegna - era intervenuta sul tema del bilanciamento nelle scelte ambientali e quello della natura del sindacato giudiziale, che è stato uno dei filoni giurisprudenziali più importanti degli ultimi anni, soprattutto dopo la nota sentenza della Corte costituzionale sul "caso ILVA" (la [n. 85/2013](#)), che aveva cementato un pilastro della democrazia pluralista: l'impossibilità di attribuire ad alcuni diritti - *in primis*, salute e ambiente salubre - natura assoluta ("tirannica") rispetto agli altri.

Il Consiglio di Stato non nega l'importanza di quel pilastro, ma sembra leggerlo in chiave evolutiva sul fronte delle scelte ambientali, sul presupposto che il riformato art. 41 Cost., *"nell'accostare dialetticamente la tutela dell'ambiente con il valore dell'iniziativa economica privata, segna il superamento del bilanciamento tra valori contrapposti all'insegna di una nuova assiologia compositiva"*.

Insomma, la nuova disciplina costituzionale, da una parte ribadisce espressamente nell'art. 9 il valore dell'ambiente; dall'altra, mediante la revisione dell'art. 41 sulla libera iniziativa economica privata, sembra profilare un ampliamento, o comunque una più chiara finalizzazione, dei limiti (riconducibili all'esigenza di una maggiore protezione dell'ambiente) apponibili a questo diritto di libertà.

La riforma, pertanto, potrebbe incidere sull'equilibrio "mobile" tra libertà e limiti declinati dall'art. 41: equilibrio che appartiene alla storia e all'attuazione di una garanzia costituzionale su cui si fonda, peraltro, l'intera disciplina dei rapporti economici¹.

¹ Cfr. L. Cassetti, *Riformare l'art.41 della Costituzione: alla ricerca di "nuovi" equilibri tra iniziativa economica privata e ambiente?* in *Federalismi.it*, 2 febbraio 2022, spec. p. 192.

Tale equilibrio potrebbe rimodularsi alla luce dell'innovazione costituzionale. La riforma dell'art. 41 sembra prefigurare un rafforzamento dell'impegno dello Stato nella protezione della salute e dell'ambiente, ma ciò non dovrebbe condurre a una vera e propria "gerarchia" di valori all'interno dei singoli limiti apponibili alla libertà di impresa.

Si tratta, ovviamente, di uno scenario interpretativo tutto da verificare sul campo.

La decisione del TAR qui in esame pare tuttavia andare in una direzione più marcatamente orientata. Per i giudici amministrativi, infatti, la Regione Puglia sarà chiamata in ogni caso a selezionare il progetto idoneo meno impattante da un punto di vista ambientale e paesaggistico, proprio alla luce - tra le altre cose - della rilevanza attribuita al bene ambiente dalla novella costituzionale degli articoli 9 e 41.

Entrambi i modi di intendere la riforma costituzionale appaiono astrattamente possibili.

Nel frattempo, risulta problematica la realizzazione delle molte opere previste nel PNRR. Se, da una parte, si potrebbe tentare di accorciare sensibilmente i tempi tra la sentenza del TAR e il giudizio del Consiglio di Stato, dall'altra appare opportuno istituire apposite "camere di compensazione", o valorizzare quelle esistenti, per discutere, anche coi rappresentanti dei territori, circa la realizzazione di opere strategiche, in modo da prevenire le future liti.

2. Alla Corte costituzionale la compatibilità della normativa sulla c.d. sugar tax

È rilevante e non manifestamente infondata - secondo il TAR Lazio ([ordinanza del 14 novembre 2022](#)) - per violazione del principio di eguaglianza tributaria, in relazione agli articoli 3 e 53 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 661-676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, introdotta al fine di limitare l'apporto ulteriore di zuccheri nella dieta giornaliera degli individui, causa di un aumento potenziale di fenomeni quali l'aumento dell'obesità media della popolazione e la diffusione di malattie come il diabete, nella parte in cui ha assoggettato a imposta sul consumo i succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcol, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti e le acque, comprese quelle minerali e gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi, e non anche altri prodotti alimentari diversi dalle bevande ma parimenti contraddistinti dall'aggiunta di edulcoranti.

Lo svolgimento del giudizio

Con il ricorso iscritto, le tre ricorrenti - la prima un'associazione di categoria raggruppante le imprese produttrici e distributrici di bevande analcoliche in Italia, mentre la seconda e la terza due imprese iscritte all'associazione - insorgono avverso il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2021, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 675, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

La norma di legge ha introdotto in Italia una nuova imposta sul consumo (c.d. "sugar tax") che - al dichiarato scopo di contrastare il diabete, l'obesità ed altri specifici effetti dannosi per la salute umana - colpisce le bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti e qualsiasi tipo di zucchero aggiunto - diverso dagli zuccheri già presenti in natura in una determinata bevanda - atto a conferire un sapore dolce alla bibita.

Il decreto del MEF è stato adottato allo scopo di dare attuazione concreta all'insieme di regole contenute nei commi 661-676 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

I rilievi mossi all'indirizzo del Decreto possono ascrivere a due distinte categorie, e cioè da un lato profili di *illegittimità derivata* incentrati sull'incostituzionalità della norma di legge su cui il Decreto poggia, dall'altro lato profili di *illegittimità propria* per vizi autonomi slegati dall'incostituzionalità della base legale.

Quanto alla prospettata illegittimità derivata, le ricorrenti chiedono anzitutto una rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 661-676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (su cui poggia il Decreto) per violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione.

In subordine rispetto alla richiesta di incidente di costituzionalità, la parte ricorrente chiede che venga sollevata - ai sensi dell'art. 267 del TFUE, davanti alla Corte di giustizia dell'Unione Europea - una questione pregiudiziale, in tali termini: "se gli artt. 49, 56 e 101

TFUE nonché i principi di libertà di stabilimento, libera prestazione dei servizi e di libera concorrenza ostino a una disposizione legislativa nazionale quale l'art. 1, commi 661-676, della legge n. 160/2019 che introduce un'imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti applicabile solo nel mercato dello Stato membro che ha emanato la predetta disposizione".

A sostegno della domanda di annullamento, in particolare, si afferma che il Decreto avrebbe introdotto - in fase di determinazione delle modalità di versamento e accertamento della nuova imposta - adempimenti amministrativi e contabili eccessivamente gravosi e sproporzionati a carico dei produttori di bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti.

Ciò in spregio del fatto che la c.d. "sugar tax" è un'imposta sul consumo, sicché essa non avrebbe dovuto imporre nuovi oneri a carico del produttore, salvo quelli strettamente indispensabili al versamento dell'imposta.

La disciplina vigente

Il TAR Lazio condivide i dubbi di legittimità costituzionale, ritenendo *rilevante e non manifestamente infondata* la questione della conformità dell'art. 1, commi 661-676, della legge n. 160/2019, con l'art. 3 della Costituzione.

Appare utile soffermarsi sul profilo della *non manifesta infondatezza*. Infatti, il TAR Lazio ritiene opportuno ricostruire la disciplina di legge con cui è stata introdotta l'imposta, nonché le finalità che essa persegue.

L'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, cioè la legge di bilancio per il 2020, che ha introdotto, ai commi 661-676, *"l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, come definite al comma 662, di seguito denominate bevande edulcorate"*.

L'entrata in vigore dell'imposta, come da ultimo modificata dall'art. 1, comma 12, lett. b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022, che ha modificato l'art. 1, comma 676, della legge n. 160/2019) sarebbe prevista per il 1° gennaio 2023.

Il comma 662 definisce le "bevande edulcorate" come *"prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume"*.

Quanto invece alla definizione di "edulcorante", la disposizione chiarisce che, *"ai fini dei commi da 661 a 676, per bevande edulcorate si intende qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande"*.

La definizione di edulcorante a cui annettere rilievo ai fini dell'imposta comprende, quindi, qualsiasi sostanza aggiunta - ovviamente diversa rispetto agli zuccheri "propri" presenti in

una bevanda - capace di conferire sapore dolce alle bibite, irrilevante essendo l'origine naturale o sintetica di tale sostanza.

L'imposta colpisce, quindi, tanto gli edulcoranti naturali quanto gli edulcoranti sintetici, con l'ulteriore precisazione che gli edulcoranti sintetici (costituenti una sottocategoria della macrocategoria "edulcoranti") includono alcuni esemplari specifici - come, ad esempio, l'aspartame - rispetto ai quali il Regolamento UE 1333/2008 fissa la quantità massima che può essere presente in ogni litro di bevanda.

Le bevande analcoliche incise dall'imposta sono *soltanto quelle ricomprese nelle voci NC 2009 e 2202* della nomenclatura combinata dell'Unione Europea, corrispondenti rispettivamente a:

- succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcol, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti;
- acque, comprese quelle minerali e gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009.

Pertanto, l'imposta si applica alle bevande analcoliche che rientrino in tali tipologie, alle quali siano state aggiunte sostanze - di origine naturale o sintetica - in grado di conferire un sapore dolce e con una percentuale di alcol uguale o inferiore all'1,2% in volume. L'imposta è fissata nella misura di "euro 10,00 per ettolitro" per i prodotti finiti, e di "euro 0,25 al chilogrammo" per i prodotti predisposti per essere utilizzati previa diluizione (comma 665).

Quanto invece all'esigibilità dell'imposta, il comma 663 prevede che l'obbligazione divenga esigibile:

- a) all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali che ne effettuino la vendita, da parte del fabbricante nazionale;
- b) all'atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Stati appartenenti all'Unione europea;
- c) all'atto dell'importazione definitiva nel territorio nazionale, per le bevande importate da Stati non appartenenti all'Unione europea.

È prevista inoltre l'esenzione dall'imposta per le bevande edulcorate prodotte dal fabbricante nazionale che siano però destinate al consumo in altri Stati dell'Unione europea o comunque all'esportazione.

C'è infine una "soglia di dolcezza" al di sotto della quale l'imposta non si applica. Infatti, affinché una bevanda edulcorata possa considerarsi esente dall'imposta in questione, il contenuto complessivo di edulcoranti deve essere inferiore o uguale "a 25 grammi per litro" per i prodotti finiti e a 125 grammi per chilogrammo "per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione".

Passando ad esaminare le finalità per le quali è stata introdotta l'imposta, la relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio integrato 2020-2022 chiarisce che:

- l'imposta *“risulta essere già applicata in altri Stati dell'Unione europea con la finalità principale di limitare, attraverso la penalizzazione fiscale, il consumo di bevande che hanno un elevato contenuto di sostanze edulcoranti aggiunte. Il consumo elevato di tali bevande comporta, infatti, un sistematico apporto ulteriore di zuccheri nella dieta giornaliera degli individui, comportando un aumento potenziale di fenomeni quali l'aumento dell'obesità media della popolazione e la diffusione di malattie come il diabete. Come riferisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health Organization) nel suo rapporto del 2015, dal titolo “Le politiche fiscali per la dieta e la prevenzione delle malattie non trasmissibili”, la riduzione del consumo di bevande zuccherate determinerebbe un calo nell'assunzione di zuccheri liberi e calorie complessive e potrebbe generare, nel tempo, una riduzione dei tassi di sovrappeso e obesità oltre che di carie e di diabete”*;
- quanto alla logica sottesa alla decisione di tassare non soltanto gli edulcoranti naturali ma anche quelli artificiali (pur essendo questi ultimi ipocalorici), *“occorre sottolineare che una tassazione selettiva delle bevande contenenti zuccheri aggiunti che non riguardasse anche le bevande contenenti dolcificanti di sintesi, sposterebbe immediatamente le preferenze di consumo su queste ultime bevande, con ripercussioni sia sulla salute, per l'aumento del consumo di dolcificanti sintetici che, sull'economia, in relazione allo spostamento della domanda del mercato dagli zuccheri ai prodotti dolcificanti sintetici”*, con l'ulteriore precisazione che *“la mera sostituzione, nelle bevande in parola, di dolcificanti di origine naturale con sostanze edulcoranti di origine sintetica, pur comportando un abbattimento evidente dell'apporto di zuccheri (e quindi di energia) nell'ambito della dieta giornaliera, avrebbe l'effetto di incentivare l'uso smisurato di tali sostanze sintetiche che può avere effetti collaterali sugli individui. Le sostanze dolcificanti sintetiche in questione sono, infatti, da considerarsi sicure purché consumate esclusivamente nell'ambito delle dosi massime giornaliere consigliate”*;
- l'imposta mira sostanzialmente a colpire indistintamente le *“bevande che contengono dolcificanti aggiunti, qualunque ne sia l'origine, escludendo da tale imposta le sole bevande che contengano zuccheri “propri” e lasciando esenti dal tributo stesso, come stabilito dal successivo comma 6, quelle in cui l'aggiunta di dolcificanti sia assai modesta in quanto finalizzata esclusivamente a “perfezionare” il gusto delle bevande. Con il comma 2 dell'articolo in commento si intende definire l'ambito applicativo sopra accennato utilizzando le voci della nomenclatura combinata in uso nell'Unione europea al fine di una maggiore precisione e chiarezza. L'imposta sarà quindi applicabile esclusivamente su quelle bevande (e su quei prodotti concentrati realizzati per essere consumati successivamente alla opportuna diluizione), destinate al consumo alimentare umano, nelle quali i suddetti prodotti dolcificanti siano stati aggiunti a quelli eventualmente presenti, per natura, nella bevanda stessa”*.

In sintesi, quindi, lo scopo del prelievo fiscale è di ridurre - attraverso la disincentivazione del consumo di bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti naturali ed artificiali (sostanze aggiuntive rispetto agli zuccheri “propri” già presenti *in rerum natura* nella bevanda) - la diffusione dell’obesità e del diabete, nonché l’eccessivo utilizzo di sostanze edulcoranti sintetiche, avendo queste ultimi effetti collaterali dannosi per la salute.

La rimessione della questione di legittimità costituzionale al giudice delle leggi: in particolare, sulla non manifesta infondatezza della stessa

Chiariti gli scopi perseguiti dal legislatore, il TAR Lazio ritiene necessario selezionare - al cospetto di un’ampia gamma di profili di incostituzionalità sollevati dalle ricorrenti - quali di questi profili appaiono *prima facie* non manifestamente infondati e quali, invece, privi di fondamento.

Il principale parametro di costituzionalità invocato è quello dell’art. 3 della Costituzione (talvolta in combinato disposto con gli artt. 41 e 53 Cost.), nella sua duplice accezione di principio di *eguaglianza tributaria* e di principio di *proporzionalità*.

Per quel che concerne il principio di proporzionalità - inteso nella sua composizione “trifasica” di *idoneità*, *necessità* e *proporzionalità in senso stretto* - il TAR Lazio non ravvisa i presupposti di una sua concreta violazione.

Quanto al profilo dell’idoneità, infatti, va osservato che non appare condivisibile l’assunto delle ricorrenti secondo cui non esisterebbe in Italia alcuna reale esigenza di ridurre il consumo di bevande c.d. “soft drink”. Infatti, la circostanza che detto consumo sia - in un’ottica “comparatistica” - piuttosto basso in Italia rispetto ad altri paesi stranieri, non significa che il legislatore non possa comunque scegliere, nell’esercizio della propria discrezionalità politica, di voler ridurre ulteriormente tale consumo e di imprimere un’accelerazione maggiore al processo di flessione già in atto, nell’ottica precauzionale di preservare al meglio la salute pubblica.

Ugualmente non condivisibile è l’assunto per cui non vi sarebbe alcun nesso di efficienza causale tra l’introduzione della “sugar tax” e la riduzione delle patologie. Ciò in quanto gli studi scientifici ed economici attestano che l’introduzione della “sugar tax” - riversando i propri effetti sul prezzo finale - impatta indiscutibilmente sulla domanda del prodotto, la cui curva è connotata da un elevatissimo tasso di “elasticità” rispetto alle variazioni dei prezzi. È quindi incontestabile che la misura impositiva riduca la domanda - e dunque il consumo - delle bevande analcoliche.

Il TAR Lazio è consapevole che non esiste alcuna “equazione” automatica tra *minor consumo di bevande zuccherate* e *riduzione delle patologie associate a tali bevande*. La correlazione causale tra eccesso di zuccheri aggiunti e patologie come diabete e obesità - nonché tra eccesso di zuccheri sintetici ed effetti collaterali dannosi ad essi collegati (gli stessi effetti per i quali il Regolamento UE n. 1333/2008 ha già fissato dosi massime di edulcoranti sintetici) - costituisce un fatto notorio, sicché un qualunque prelievo fiscale

avente finalità disincentivante del consumo di prodotti contenenti zuccheri aggiunti è indubabilmente idoneo a *concorrere* alla lotta a tali patologie. Né possono invocarsi – a sostegno della tesi secondo cui la “sugar tax” sarebbe inutile – i dati comparatistici del Messico (in cui l’introduzione di detta misura non sembra aver inciso sui dati relativi al tasso di obesità e diabete) e della Danimarca (dove l’imposta è stata soppressa nel 2012). Ciò *sia perché* l’unicità di questi dati osta ad una loro sovra-estimazione e traslazione su scala transnazionale, *sia perché* esiste sul fronte opposto un ben maggior numero di paesi stranieri che hanno, invece, conservato la sugar tax.

Allo stesso modo non condivisibile è la tesi che esclude qualsiasi correlazione causale tra tassazione degli edulcoranti e l’obiettivo politico di riduzione dell’obesità e del diabete. Questa tesi trascura il fatto che lo scopo della sugar tax *non è soltanto quello della lotta all’obesità e al diabete*, ma anche a tutti gli effetti collaterali dannosi (autonomi e distinti rispetto alle patologie) derivanti da un uso eccessivo di edulcoranti sintetici. Effetti collaterali dannosi della cui esistenza non è possibile dubitare scientificamente, atteso che proprio per limitarli è stato adottato il Regolamento UE n. 1333/2008, il quale per l’appunto fissa le dosi massime consentite di edulcoranti sintetici.

Ugualmente non condivisibile, infine, è la tesi secondo cui la tassazione degli edulcoranti sintetici sarebbe inidonea allo scopo in quanto dette sostanze già soggiacciono ad un altro tipo di limitazione di per sé risolutiva, ossia la fissazione a livello euro unitario di “*limiti massimi di impiego per ogni categoria alimentare*”. Questa tesi trascura il fatto che i limiti quantitativi assicurano la non eccedenza di edulcoranti sintetici *all’interno del singolo prodotto messo in commercio*, ma non garantiscono affatto la non eccedenza (cioè la modicità) del consumo individuale di prodotti contenenti edulcoranti sintetici da parte del singolo consumatore, il quale ben potrebbe acquistarne delle quantità spropositate. Orbene, l’imposta va proprio ad intervenire sul consumo, cercando di orientarlo e limitarlo, in tal senso palesandosi pienamente idonea rispetto allo scopo che si è prefissata.

Passando ad esaminare poi le due ulteriori declinazioni del principio di proporzionalità (necessità e proporzionalità in senso stretto), anch’esse non sembrano violate, atteso che:

1. la documentazione non fa emergere la presenza di alcuna omologa misura che – a parità di efficacia – produca minori sacrifici a carico delle aziende produttrici e dei consumatori. E ciò a maggior ragione ove si consideri che l’entità economica del prelievo (10 euro/hl) è significativamente inferiore rispetto a quella di altri ordinamenti europei;
2. non può essere positivamente apprezzata la tesi secondo cui il legislatore avrebbe potuto fissare una “soglia di dolcezza” minima (al di sotto della quale escludere l’incidenza della sugar tax) più elevata rispetto a quella concretamente individuata, in modo da rendere meno invasivo ed esteso il prelievo fiscale di cui si discorre. Tale obiezione si risolve nella censura di un atto di esercizio della discrezionalità politica del legislatore, atto rispetto al quale il TAR non ravvisa profili di patente arbitarietà e/o irragionevolezza che, soli, potrebbero sfociare in un giudizio di non manifesta infondatezza della violazione dell’art. 3 Cost.;

3. né appaiono risolutive le prospettate ricadute economiche negative di tale misura. Quest'ultima rientra, infatti, nel paradigma delle imposte sul consumo con finalità extrafiscali disincentivanti (si pensi, a mero titolo esemplificativo, alle imposte sui tabacchi lavorati, all'imposta sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, ai tributi ambientali), imposte la cui *ratio* consiste proprio nel perseguire un interesse pubblico ben definito a potenziale discapito di altri diritti astrattamente confliggenti, *in primis* la libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost. Diritti, questi ultimi, il cui esercizio ben può essere indirizzato e coordinato dal legislatore statale "a fini sociali", ma giammai precluso o comunque radicalmente inciso sino ad eliderne le sue principali forme di manifestazione.

Il TAR Lazio ritiene che le limitazioni della libertà d'iniziativa economica lamentate dalle società rientrino nel novero delle fisiologiche ed ordinarie conseguenze di qualsiasi norma impositiva avente finalità disincentivanti, esprimendo quindi un giusto punto di temperamento tra diritto alla salute e diritto di impresa, senza che quest'ultimo possa dirsi radicalmente eliso o rimosso.

Il TAR Lazio, pertanto, ritiene che la prospettata violazione del principio di proporzionalità (ed anche della libertà di iniziativa economica ex art. 41 della Costituzione) debba essere esclusa.

Quanto alla prospettata violazione del principio di *capacità contributiva* di cui all'art. 53 della Costituzione, la censura omette di considerare che l'imposta - lungi dall'essere commisurata "alla quantità di edulcorante naturale o sintetico" - è invece parametrata alla quantità dell'intero prodotto messo in commercio (10 centesimi di euro per ogni litro di bevanda, nonché 0,25 euro per ogni chilogrammo di prodotto concentrato), sicché appare rispettosa della concezione "relativa" di capacità contributiva ormai consolidatasi nella giurisprudenza costituzionale, a rigore della quale il potere impositivo può colpire anche fatti non patrimoniali, purché naturalmente rilevabili e misurabili in denaro (come per l'appunto sarebbe la quantità di bevanda analcolica immessa in commercio). Il TAR Lazio ritiene, pertanto, che la prospettata violazione del principio di capacità contributiva strettamente inteso debba essere esclusa.

A giudizio del TAR, diversamente è a dirsi, invece, per il principio di *eguaglianza tributaria*.

Il TAR Lazio reputa, infatti, che l'imposta in questione entri in frizione con il combinato disposto degli artt. 53 e 3 della Costituzione, ovvero sotto il profilo del principio di eguaglianza tributaria in base al quale "a situazioni eguali devono corrispondere uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse un trattamento tributario diseguale".

Prima di evidenziare meglio tale contrasto, tuttavia, il TAR premette che l'applicazione delle accise e, più in generale, delle imposte sui consumi, può avere non solo funzione di gettito fiscale, ma anche scopi extrafiscali strumentali a scelte di carattere politico-economico.

Sul piano economico, e dal punto di vista della equità distributiva, esse hanno effetti regressivi o progressivi a seconda delle tipologie di consumo e della elasticità delle curve di domanda e di offerta.

Inoltre, vi è il consolidato insegnamento della Corte costituzionale secondo cui il legislatore ordinario può assumere, quali soggetti passivi di imposta idonei a concorrere alle pubbliche spese, anche coloro che pongono in essere presupposti aventi una rilevanza economico-sociale, ma non necessariamente anche patrimoniale.

L'importante è che tali presupposti siano oggettivamente rilevabili, si prestino a essere comparati con altre situazioni fiscalmente rilevanti e siano pur sempre misurabili economicamente. Ad esempio, secondo Corte Cost. per capacità contributiva *“deve intendersi l'idoneità soggettiva all'obbligazione d'imposta, deducibile dal presupposto al quale la prestazione è collegata senza che spetti al giudice della legittimità delle leggi alcun controllo, se non, ovviamente, sotto il profilo dell'assoluta arbitrarietà o irrazionalità delle norme”*.

In tali pronunce si afferma che il principio di capacità contributiva risponde all'esigenza di garantire che ogni prelievo tributario abbia causa giustificatrice in *“indici concretamente rilevatori di ricchezza”* dai quali sia *“razionalmente deducibile l'idoneità soggettiva all'obbligazione d'imposta”*. Queste sentenze vanno poi lette in sintonia con quelle che riconoscono la legittimità costituzionale di presupposti che esprimono una capacità contributiva in termini di mera potenzialità economica.

Ad esempio, secondo la sentenza n. 156/2001, *“rientra nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non arbitrarietà, la determinazione dei singoli fatti espressivi della capacità contributiva che, quale idoneità del soggetto all'obbligazione di imposta, può essere desunta da qualsiasi indice che sia rivelatore di ricchezza e non solamente dal reddito individuale”*.

In pratica, l'art. 53, comma 1, viene applicato dalla Corte costituzionale in maniera congiunta con l'art. 3, *“assumendo il principio di uguaglianza quale regola fondamentale ed autosufficiente di congruità che prevale su ogni altra regola attinente ai criteri di riparto dei carichi pubblici”*.

Secondo tale giurisprudenza, il legislatore *“deve operare il riparto del carico pubblico secondo i criteri di coerenza interna, non contraddittorietà, adeguatezza e non arbitrarietà assicurando che a situazioni di fatto uguali corrispondano uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse corrisponda un trattamento tributario diseguale”*.

Quindi, il TAR Lazio ritiene che la disciplina di legge introdotta dall'art. 1, commi 661-676, della legge n. 160/2019, sembra contrastare con il principio di eguaglianza tributaria - così come risultante dal combinato disposto degli artt. 3 e 53 della Costituzione - laddove va a colpire fiscalmente le sole bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti eccedenti una certa soglia, e non anche gli altri prodotti alimentari (diversi dalle bevande) aventi le medesime sostanze.

Viene in questo modo introdotta, infatti, una differenziazione di trattamento fiscale a supporto della quale non viene fornito alcun criterio oggettivo che possa giustificarla.

In particolare, se è vero che la c.d. “sugar tax” è un tributo introdotto con finalità extra-fiscale disincentivante e assodato che la scelta legislativa di realizzare un certo obiettivo di salute pubblica è tendenzialmente insindacabile, è altrettanto vero che in base al principio di ragionevolezza ed uguaglianza il legislatore deve spiegare il *perché* tale obiettivo vada perseguito “colpendo” soltanto gli edulcoranti contenuti nelle bevande analcoliche, e non anche i medesimi edulcoranti contenuti negli altri prodotti alimentari diversi dalle bevande.

Il principio di eguaglianza tributaria postula che, a fronte di un’imposta avente una finalità extra-fiscale disincentivante, debba essere adeguatamente motivata tanto la scelta legislativa di tassare in egual misura due o più fattispecie imponibili apparentemente diverse, quanto l’opposta scelta di tassare in misura diversa due fattispecie imponibili apparentemente uguali.

Si pensi, nel primo senso, alla sentenza della Corte Costituzionale n. 83 del 2015, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una normativa che tassava in egual misura due fattispecie - rispettivamente quella dei *tabacchi lavorati* e quella dei *prodotti non contenenti nicotina idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati* (ad esempio i liquidi aromatizzati delle sigarette elettroniche) – obiettivamente *diverse tra loro*, la prima ricadente nel campo di applicazione della finalità disincentivante, la seconda invece no.

In senso esattamente inverso, si pensi alla sentenza della Corte costituzionale n. 201 del 2014, che aveva respinto la questione di legittimità costituzionale della disposizione di legge con cui veniva introdotto – nel contesto della crisi finanziaria internazionale del 2011 coinvolgente il mondo delle banche – un prelievo fiscale aggiuntivo a carico dei soli dirigenti nel settore finanziario (e non anche a carico dei dirigenti di settori merceologici diversi).

In quel caso, la *diversa* “regola fiscale” applicata a due categorie di soggetti *apparentemente omogenee* trovava spiegazione nel fatto che detto prelievo aggiuntivo avrebbe prodotto un *reale effetto disincentivante* soltanto se applicato ai soli dirigenti del settore finanziario, e non anche ai dirigenti degli altri settori merceologici.

Nel caso in rassegna la diversa “regola fiscale” applicata a due fattispecie apparentemente omogenee (da un lato l’*imposizione* della “sugar tax” alle bibite contenenti edulcoranti, dall’altro lato la *mancata imposizione* della “sugar tax” agli altri prodotti alimentari diversi dalle bevande contenenti i medesimi edulcoranti) non trova alcuna giustificazione né nel testo della legge, né nella relazione illustrativa del disegno di legge, e ciò in spregio del fatto che il fine ultimo di tale prelievo (quello di contrastare l’obesità, il diabete e il consumo di sostanze edulcoranti sintetiche) ben avrebbe potuto realizzarsi incidendo anche sui prodotti alimentari diversi dalle bevande analcoliche.

Quanto sopra argomentato giustifica la valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - in relazione agli articoli 3 e 53 della Costituzione - dell’art. 1, commi 661-676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nella



parte in cui ha assoggettato ad imposta sul consumo *i soli prodotti rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione europea* (ossia certe bevande analcoliche) ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti, e non anche altri prodotti alimentari diversi dalle bevande ma parimenti contraddistinti dall'aggiunta dei medesimi edulcoranti.

Si rende conseguentemente necessaria la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, affinché si pronunci sulla questione.

3. La Corte costituzionale ribadisce la legittimità dell'obbligo vaccinale

Il 1° dicembre 2022 l'Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale, in attesa del deposito della motivazione, ha reso noti alcuni brevi cenni sul giudizio della Corte in materia di vaccini. Le questioni sottoposte alla Corte riguardavano i professionisti nel campo sanitario o dell'istruzione sospesi dal servizio perché non vaccinati contro il COVID. Infatti, i DL n. 44 del 2021 e n. 24 del 2022 avevano imposto l'obbligo vaccinale, pena la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, inizialmente fino al 31 dicembre 2022.

I ricorsi presentati erano in tutto undici e riguardavano tre diversi ambiti, affrontati brevemente dalla Corte nel comunicato in cui informa della decisione. Tre erano, in particolare, le questioni sollevate dai ricorsi:

1. in primo luogo, quella relativa all'impossibilità per il personale sanitario che non adempie all'obbligo vaccinale di continuare a lavorare, in assenza di contatti interpersonali;
2. in secondo luogo, la fondatezza delle scelte legislative sull'obbligo vaccinale;
3. infine, la mancata corresponsione dell'assegno di lavoro ai non vaccinati.

La Corte ha ritenuto inammissibile, per ragioni processuali, la questione relativa alla impossibilità, per gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiano adempiuto all'obbligo vaccinale, di svolgere l'attività lavorativa, quando quest'ultima non implichi contatti interpersonali. Dunque, la Corte non sarebbe entrata nel merito dell'incostituzionalità della norma (le ragioni si conosceranno col deposito delle motivazioni).

In merito alla seconda questione, sono state ritenute invece non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull'obbligo vaccinale del personale sanitario.

Ugualmente non fondate, infine, sono state ritenute le questioni proposte con riferimento alla previsione che esclude, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso; e ciò sia per il personale sanitario, sia per il personale scolastico.

La Corte ha quindi scelto una linea molto chiara rispetto al bilanciamento, richiesto dall'art. 32 Cost., fra la tutela del diritto individuale del singolo alla salute e quella del bene-salute nell'interesse della collettività.

In particolare, nel comunicato la Corte fa leva proprio sui due criteri della ragionevolezza e della proporzionalità, che sono i cardini del bilanciamento di interessi. Nel bilanciamento, la Corte conclude che le scelte compiute dal legislatore non sono irragionevoli, né sproporzionate.